

Con il rinnovo dei vertici Adepp riprende il cammino per la soluzione delle problematiche

Percorsi condivisi per le riforme

Dall'autonomia alla tassazione gli interventi non più rinviabili

Il recente rinnovo del consiglio direttivo dell'Adepp, che ha visto la riconferma alla presidenza dell'avv. Maurizio de Tilla, cui si affiancano Antonio Pastore, Mario Schiavon, Vincenzo Miceli ed Emilio Croce, offre l'occasione per una verifica delle attività svolte dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti nel sistema delle casse private.

L'elezione di Pastore alla vicepresidenza dell'Associazione è sicuramente l'ulteriore dimostrazione di come si è riusciti in questi anni a svolgere un serio e costruttivo lavoro all'interno del mondo della previdenza professionale.

Il riconoscimento al presidente della cassa è, in realtà, il riconoscimento all'operato dell'intero consiglio di amministrazione che ha condiviso le linee di indirizzo dell'Associazione facendosi promotore e parte attiva nel proseguimento strategico degli obiettivi comuni.

È da ritenersi che l'attività dell'Adepp, alla luce dell'oramai quindicennale esperienza vantata, possa essere indirizzata nel solco di una concreta affermazione dell'autonomia degli enti e della stabilità e certezza normativa in cui essi vanno a operare.

I punti all'ordine del giorno sono tanti e tutti riconducibili ad alcuni aspetti sostanziali, ben sintetizzati nel «Memorandum» siglato dagli enti di previdenza privata aderenti all'Adepp con il

precedente ministro del lavoro, Cesare Damiano, e che, proprio per l'oggettività dei contenuti, ben rappresenta le linee di dialogo e di confronto da sostenere con l'attuale governo.

Volendo ripercorrere brevemente i punti di discussione evidenziati nel citato documento, va ricordato che non è più procrastinabile l'adozione di un provvedimento di riforma organica che possa definire, in maniera chiara e incontrovertibile, quale sia la natura giuridica delle casse private che, occorre sottolineare, gestiscono la previdenza obbligatoria. L'auspicato provvedimento dovrà chiarire le corrette prerogative di autonomia decisionale, regolamentare, gestionale, contabile e finanziaria. Non è ammissibile, per esempio che, in uno stato di diritto, ogniqualvolta vengano emanate norme di finanza pubblica, si debba discutere sull'applicabilità delle stesse nei corridoi dei ministeri prima e nelle aule dei tribunali dopo.

Correttezza vuole che lo stato fissi regole chiare, compatibili con la natura privata degli enti e vigili sull'attività che questi esercitano quali erogatori privati di un servizio pubblico che assolve a finalità costituzionalmente tutelate.

All'autonomia deve accompagnarsi la responsabilità degli enti di mantenimento della sostenibilità finanziaria nel lungo periodo; tale responsabilità vie-

ne però a ridursi qualora quella stessa autonomia, accordata a monte, viene concretamente lesa con provvedimenti che, incidendo sul piano gestorio, travalicano il mero ruolo regolatore che dovrebbe assumere lo stato.

Per quanto detto sopra, è chiaro che anche il sistema dei controlli, utile e necessario, deve basarsi sulla legittimità degli atti e sulla rispondenza degli stessi alle finalità perseguite.

In particolare, sarebbe importante che nell'attività di verifica sulla stabilità degli enti, i ministeri vigilanti fossero anche di supporto alle iniziative che le casse responsabilmente propongono, al fine di operare azioni correttive di riequilibrio.

Utile altresì la definizione di validi e condivisi indicatori sintetici che permettano di valutare la correttezza gestionale di ciascun ente.

Si deve prendere atto, inoltre, dell'immotivato e incoerente regime fiscale cui oggi gli enti in questione sono sottoposti. L'esigenza di un passaggio da un sistema di tassazione Eit (esenzione della riscossione dei contributi, tassazione dei rendimenti, tassazione delle prestazioni) a un sistema Eet (con la previsione dell'esenzione da imposte sui rendimenti conseguiti) deve rientrare tra le priorità degli obiettivi da perseguire, ancorché in una logica graduale e compatibile con le esigenze di finanza pubblica. Relativamente alla verifica dei

costi amministrativi, gli stessi possono valutarsi attraverso degli indicatori comparativi che potranno fare emergere come, per esempio, l'applicabilità del sistema normativo previsto dal dlgs 163/2006, in materia di appalti pubblici, impone incrementi di oneri particolarmente significativi. Sul punto si ritiene che l'assimilazione delle casse ai concessionari di pubblici servizi, mantenendo inalterata la massima trasparenza delle procedure, permetterebbe il perseguimento dei medesimi obiettivi.

In termini di sinergie, è importante ricordare che il citato documento sottoscritto a suo tempo fra tutti gli enti di previdenza e il ministro del lavoro, sottolineava che «il perseguimento di una maggiore efficienza gestionale non deve necessariamente passare attraverso piani di fusione o accorpamento tra casse... Le fusioni tra casse, laddove sussistenti le condizioni e i presupposti finalizzati ad accertare in ogni caso la garanzia di sostenibilità, possono essere previste per espressa volontà esclusiva e congiunta delle medesime casse».

Relativamente all'adeguatezza e sicurezza delle prestazioni, è indubbio che il punto in oggetto rappresenta una delle maggiori sfide per il prossimo futuro degli enti privati. Infatti, raggiunto l'obiettivo della sostenibilità del sistema, emerge immediatamente la necessità di assicu-

rare prestazione previdenziale che rispondano al principio di adeguatezza sancito dall'art. 38 della Costituzione. Ciò a maggior ragione per quegli enti che hanno optato per un sistema contributivo, che devono poter contare su tutti gli strumenti normativi utili a garantire prestazioni decore. A ciò si aggiunge anche la necessità di omogeneizzare i sistemi di calcolo di effettiva redditività e valorizzazione del patrimonio, elementi importanti nella determinazione del calcolo pensionistico in un sistema contributivo.

Vi sono ancora molti argomenti che andrebbero affrontati, alcuni di natura meramente tecnica, altri aventi portata più politica, tutti caratterizzati dalla circostanza di accomunare l'esigenza di una loro soluzione condivisa tra le casse private aderenti all'Adepp e i ministeri vigilanti. Da ciò la necessità di proseguire alacremente il lavoro, con spirito unitario e in un clima di consolidata armonia, cercando di definire un percorso comune con l'attuale governo, che possa essere preludio per una concreta soluzione delle problematiche previdenziali delle realtà professionali.

Pagina a cura della
CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
www.cnpadc.it

L'accredito del contributo integrativo un primo passo per l'adeguatezza

La Cassa di previdenza dei dottori commercialisti ha adottato, a partire dal 1° gennaio 2004, una riforma del proprio sistema previdenziale che prevede, in via primaria, il passaggio, con applicazione del principio del pro-rata, dal sistema retributivo al sistema contributivo con lo scopo di garantirne l'equilibrio di gestione finanziaria di lungo periodo. Al fine di assicurare alle generazioni più giovani prestazioni previdenziali più consistenti, si è ritenuto utile studiare in tal senso meccanismi adeguati che determinino, altresì, un coinvolgimento degli stessi iscritti nella costruzione del proprio futuro previdenziale. Con questo obiettivo l'Assemblea dei delegati ha approvato un'ipotesi di lavoro che prevede l'accredito di una quota parte del proprio contributo integrativo sul montante contributivo individuale in misura crescente rispetto alla contribuzione soggettiva versata dall'iscritto e decrescente rispetto all'anzianità maturata nel sistema reddituale. Le valutazioni sono effettuate sulla base di proiezioni che tengono conto della normativa attualmente vigente rispetto a tale contributo.

Di fatto il meccanismo di computo della quota parte del contributo integrativo è formulato sulla base di due variabili: la percentuale di contribuzione soggettiva versata dall'iscritto e l'anzianità di iscrizione maturata nel sistema reddituale.

Si riconosce, dunque, una percentuale

del proprio contributo integrativo, sino a un tetto massimo accreditabile pari al 50% dello stesso, sulla base delle due seguenti variabili:

- aliquota di versamento del contributo soggettivo;
- anni maturati nel sistema reddituale.

Relativamente alla prima variabile, la percentuale di accredito è crescente rispetto alla percentuale di contribuzione soggettiva versata dall'iscritto nell'anno di riferimento. Tale percentuale di accredito può variare fino a raggiungere il 100% del tetto massimo accreditabile in corrispondenza dell'ultima aliquota di contribuzione pari al 17%.

Relativamente alla seconda variabile, la percentuale di accredito è decrescente rispetto all'anzianità maturata nel sistema reddituale, secondo un coefficiente correttivo, variabile temporalmente, determinato in funzione dell'anzianità di contribuzione maturata nel regime reddituale rispetto a quella complessiva.

È chiaro che il meccanismo di accredito del contributo integrativo, così determinato, risulta premiante nei confronti di coloro che versano la contribuzione soggettiva in base ad aliquote elevate e che si vedono calcolare la propria pensione prevalentemente con il sistema contributivo.

Di fatto tale strumento assolve un compito solidaristico in senso inverso (anziani verso giovani), in quanto tende

prevalentemente a spostare il sostenimento delle spese di gestione dell'Ente, oltre che l'onere per la spesa pensionistica di natura solidaristica, notoriamente finanziate con la contribuzione integrativa, dalle nuove generazioni alle generazioni più anziane che, per quanto detto sopra, meno possono avvantaggiarsi dell'istituto di accredito del contributo integrativo sul montante individuale. Lo strumento proposto non crea problemi sulla ricapitalizzazione del sistema e quindi sulla sua sostenibilità.

A ciò si aggiunga la considerazione che l'approvazione ministeriale della delibera eviterebbe che si procrastinasse la paradossale situazione in base alla quale le casse, che ancora calcolano la pensione con il sistema retributivo, possono, di fatto, finanziare la prestazione attingendo al contributo integrativo, cosa sino a oggi invece non concessa ai sistemi che, responsabilmente e con grande sacrificio, hanno optato per un sistema di calcolo pensionistico di tipo contributivo.

Va inoltre evidenziato che la possibilità concessa all'iscritto di vedersi riconosciuta quota parte della contribuzione integrativa sul montante potrebbe anche disincentivare eventuali comportamenti elusivi di alcuni, favorendo, con ciò, un ulteriore recupero di materia imponible. Detto altrimenti, potrebbe ridursi la convenienza a far transitare su società di servizi volumi di affari che oggi non scontano la contribuzione integrativa.

È mio parere che lo strumento adottato, tendendo a conciliare l'aumento delle prestazioni all'equilibrio di lungo periodo dell'ente, nel rispetto di una equità intergenerazionale che, anzi, è fortemente recuperata imponendo una solidarietà inversa in favore delle coorti più giovani, possa essere preludio di una corretta ricerca dell'adeguatezza previdenziale che l'art. 38 della Costituzione prevede.

Sarà importante da parte della Cassa, che correttamente si è riservata la possibilità di variare la percentuale di accredito, monitorare costantemente, così come avviene, le variabili di incidenza sulla sostenibilità finanziaria al fine di intervenire opportunamente qualora ciò fosse necessario.

In ultimo, pare opportuno ricordare che questo istituto si affianca a un'altra leva di incremento prestazionale, oggi già esistente presso la Cassa dottori commercialisti, rappresentata dall'incremento dell'aliquota di computo, il cui utilizzo concreto è però subordinato anch'esso alla verifica degli effetti sulla sostenibilità del sistema di lungo periodo e alla sussistenza di riserve costituibili con l'extra rendimento del patrimonio investito.

Massimo Angrisani
ordinario di Tecnica
attuariale della previdenza
università degli studi
di Roma La Sapienza